

Il sistema informativo costruzioni per la sicurezza nei cantieri: il Progetto SICO, canale Notifiche

la Giunta Regionale ha deliberato il 16 maggio scorso (DGR 637/2011):

1. di sperimentare nel corso del 2011 un Modello Unico Regionale di notifica preliminare avviandone la dematerializzazione e l'invio telematico attraverso SICO
2. di dare atto che tale sperimentazione verrà effettuata prioritariamente in tutti i Comuni della provincia di Reggio nell'Emilia e, eventualmente, in altri singoli Comuni da individuare
3. di prevedere che, alla fine della sperimentazione, verrà approvato un successivo atto deliberativo che definirà il Modello Unico Regionale di Notifica preliminare e le relative modalità di trasmissione per tutto la Regione
4. di disporre che DRL e DPL, nonché le AUSL abbiano accesso, per quanto di rispettiva competenza in relazione all'attività ispettiva svolta nei cantieri, ai dati trasmessi mediante il sistema informativo di cui al punto 1);
5. di disporre che l'Ufficio Operativo istituito in seno al Comitato regionale di Coordinamento articolo 7 D.Lgs 81/08 e gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni possano acquisire i dati relativi alle notifiche preliminari attraverso SICO, secondo modalità da definire;

Questa decisione è stata assunta perché le analisi preliminari e quelle effettuate in parallelo alla predisposizione della prima versione del software hanno focalizzato diverse criticità di utilizzo unitamente alla modesta qualità delle informazioni inviate agli enti competenti. Al di là dell'incompletezza e degli errori nei dati pervenuti, si ritiene che le informazioni potrebbero essere opportunamente integrate al fine di un più efficace perseguimento degli obiettivi di legge. Inoltre, anche la gestione degli invii potrebbe essere notevolmente migliorata e resa omogenea nell'intera regione, organizzando la trasmissione in modo tempestivo e secondo procedure che permettano efficienti elaborazioni dei dati.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 81/2008 è fatto obbligo, ai Committenti o ai Responsabili dei lavori per i cantieri pubblici e privati ricadenti negli estremi della normativa, di trasmettere all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, prima dell'inizio dei lavori o nel caso degli eventuali aggiornamenti previsti dallo stesso art. 99.

Questo patrimonio informativo finalizzato risulta supportato e integrato dal nuovo approccio definito dall'Amministrazione dell'Emilia-Romagna attraverso le Leggi regionali 2/2009 (artt. 4 e 5) e 11/2010 (art. 4), ma in riferimento anche ad altri provvedimenti (quali le L.R. 31/2002 e 17/2005) e accordi (con rappresentanze di settore, CNCE, INAIL...). A tale proposito si riportano qui a seguito i commi 9 e 10 dell'art. 90 del D. lgs 81/2008 così come integrato dal successivo D. lgs 106/2009. Al comma 9 punto C si fa obbligo di trasmissione della Notifica all'amministrazione concedente, al comma 10 si chiarisce il legame fra assenza di Notifica e sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
 - b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
 - c) Trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del

documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

Scopo generale dell'attività prevista dalla Delibera Regionale nel prossimo biennio è: Avviare il processo di semplificazione amministrativa e di supporto al cittadino e ai suoi ausiliari tecnici riguardante la compilazione e la trasmissione delle Notifiche Preliminari;

•Sperimentare i contenuti della Notifica Unica Regionale, aggiuntivi rispetto ai minimi di legge, per una migliore azione di prevenzione degli infortuni in cantiere, tramite quattro fasi qui a seguito riportate:

1. Impostazione

La fase ha durata trimestrale e prevede l'organizzazione delle pagine web del sito regionale www.progettosico.it, in accordo con la DRL, per l'accesso libero alla compilazione delle notifiche preliminari e per la produzione della documentazione con tutti i riferimenti concordati con AUSL e DPL del principale territorio di sperimentazione, con adattamento del prototipo sw a tali specifiche esigenze.

Prevede inoltre l'organizzazione operativa coordinata degli enti partecipanti nonché la campagna informativa presso i Professionisti di settore, in collaborazione con i Collegi e gli Ordini professionali. A questo scopo di propongono incontri da attuare nel primo trimestre 2012 per informare sull'operatività del sistema, le relative modalità di accesso, le modifiche e la definizione delle "utilities" e dei cruscotti per i vari operatori professionali, al fine di mettere tutti i soggetti in condizione di piena operatività già nell'immediatezza di tali incontri.

2. Ausilio

La fase si configura come di mero ausilio via web ad una più corretta compilazione delle notifiche oggi trasmesse.

In questa fase è previsto che presso DPL si proceda, tramite lettore ottico, al passaggio di stato delle Notifiche inserite sul sistema tramite il sito web e pervenute presso tale ente su apposito modulo dotato di codice a barre, e che presso le sedi AUSL venga invece operato l'inserimento dati delle Notifiche compilate con modalità tradizionali. Per lo svolgimento delle attività è ipotizzato un semestre, durante il quale effettuare anche la campagna informativa rivolta ai professionisti ma anche la definizione delle procedure di scambio informativo con utenti, Comuni e altri enti procedendo verso la dematerializzazione.

3. Progressiva Dematerializzazione

La terza fase avvia la dematerializzazione delle Notifiche e ha l'obiettivo di introdurre forti semplificazioni amministrative e ritorni informativi finalizzati agli obiettivi di legge, in particolare per i soggetti collaboranti e il sistema nel suo complesso, inclusa la bilateralità di settore.

L'archiviazione regionale è prevista presso il ParER - Polo Archivistico Regione Emilia-Romagna (con modalità sostanzialmente analoghe ai DURC, secondo l'accordo siglato con le parti sociali e coinvolgente le Casse Edili). Dopo una prima verifica dei flussi verrà effettuata una valutazione congiunta dello stato di avanzamento e del possibile ampliamento a altri territori nel corso del 2012.

4. Diffusione e consolidamento

La quarta fase prevede la diffusione dell'utilizzo del software nelle modalità "Ausilio" o "Dematerializzazione". Tale diffusione sarà concordata in base a specifici accordi con le organizzazioni territoriali e alle indicazioni fornite dalla Regione. Questo obiettivo, dati gli attuali limiti di esaustività e completezza, è previsto entro la fine del 2012.

Alla fine del primo anno, e previa due verifiche quadrimestrali, sarà comunque definita in tutti i suoi aspetti la Notifica Unica Regionale da utilizzare sull'intero territorio dell'Emilia-Romagna e da rendere cogente tramite atto dell'Amministrazione Regionale, in accordo con la DRL dell'Emilia-Romagna.

Misure di accompagnamento

Contestualmente a tali sviluppi saranno peraltro:

- studiati cruscotti dedicati, e in particolare uno congiunto destinato agli organismi di vigilanza (AUSL, DTL...);
- attivati gruppi di lavoro coi Comuni, con Casse Edili, Ordini Professionali e, naturalmente, Organismi di Vigilanza.
- Sperimentato l'insieme delle informazioni aggiuntive ritenute fondamentali per una valutazione ex-ante dei livelli di rischio e le modalità di valutazione degli stessi.
- Studiati indici ponderati di rischio

*Per informazioni e chiarimenti in merito al Progetto SICO contattare: Regione Emilia-Romagna - Servizio Opere e Lavori pubblici. Legalità e Sicurezza. Edilizia Pubblica e Privata (e-mail: lavoripubblici@regione.emiliaromagna.it
NuovaQuasco – Area Qualificazione e Sviluppo del Costruire (tel. 051/6337811, e-mail: sico@nuovaquasco.it)*